

	COMUNE DI SETZU - PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	
	Contratto appalto per l'esecuzione dei servizi di	
	INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, AREE E IMMOBILI PUBBLICI ANNUALITÀ 2021-2022	
	C.I.G.....	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila....., il giorno, del mese di, presso	
	, nell'Ufficio di Segreteria.	
	Avanti a me Dott. Giorgio Sogos, Segretario del Comune di Setzu autorizzato a rogare gli atti in	
	forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune di Setzu, senza l'assistenza di testimoni	
	per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di	
	rinunciarvi, sono personalmente comparsi:	
	Ing. Valerio Porcu nato a Oristano (OR) il 29.05.1980, C.F. PRCVLR80E29G113C, Responsabile	
	del Servizio Tecnico del Comune di Setzu, per il quale dichiara di agire, domiciliato per la carica	
	presso la Casa Comunale, via Chiesa n. 6, cod. fisc. del Comune N. 82001290921, che nel	
	contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Ente Appaltante o Comune";	
	 nato a il residente a in	
	 n° C.F. che interviene in questo atto in qualità di	
	legale rappresentante della impresa - VIA -	
	 - P.IVA che nel prosieguo verrà chiamata per brevità anche	
	"Appaltatore".	
	P R E M E T T O N O	
	- con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n.	
	, in data, si stabiliva di procedere all'appalto del	
	servizio di INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, AREE E IMMOBILI PUBBLICI	
	ANNUALITÀ 2021-2022, mediante procedura semplificata, con le modalità di cui	
		1

	agli artt. 1 comma 2 lett. b della L. n° 120/2020 e 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.	
	50 s.m.i.;	
	- con la suddetta determinazione è stata approvata la lettera di invito, il	
	disciplinare di gara e tutti gli allegati, ed è stato disposto di assumere quale criterio	
	di selezione delle offerte: quello del criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50	
	s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;	
	- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data	
	 a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in	
	capo all'impresa aggiudicataria;	
	- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in	
	data e pertanto alla data odierna sono decorsi i	
	trentacinque giorni previsti dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs.	
	18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Art. 2 - Oggetto	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa	
		
	.. in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto del servizio di INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, AREE E	
	IMMOBILI PUBBLICI ANNUALITÀ 2021-2022 che dovrà essere eseguito nel	
	rispetto delle norme vigenti.	
		2

Art. 3 – Durata e penali

1. Il contratto ha una durata dal e termina il

.....

.....

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Dec.

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n.

..... emessa da

..... in dataper un importo

di euro

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

	3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
	4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	
	6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	Art. 5 - Modalità di esecuzione	
	Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l'offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (	
		4

Allegati "A" e "B").

Art. 6 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro

..... (diconsi euro)

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00,

tenuto conto del ribasso del% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad

IVA nella misura di legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la

regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti

dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare

riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di

accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2 L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale

presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della

verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in

corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e

il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma

1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del

	D.Lgs.n. 50/2016, le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale	
	scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, alle condizioni, con i limiti e	
	le modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente	
	in materia	
	3. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	Art. 9 - Pagamenti	
	1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità	
	dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e	
	integrazioni	
	2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra	
		
	 nato/a a	
	, il, è autorizzato a	
	risuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per	
	effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute	
	dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono	
	allegati al presente contratto.	
	3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a	
	risuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata	
	all'Amministrazione aggiudicatrice.	
	4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del	
	contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario	
	ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste	
	6	

	dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione	
	aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a	
	riscuotere.	
	5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013,	
	n. 55) "codice univoco ufficio" IPA 65LSXM e con liquidazione a 30 gg. fine mese	
	data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia	
	di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA	
	applicata dal fornitore sulla fattura.	
	Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia	
	competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente	
	contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.	
	4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con	
	interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi	
	relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Art. 11 - Responsabilità	
	1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati,	
	eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di	
	trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.	
		7

	2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di	
	proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.	
	Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto	
	1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel	
	capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10	
	giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza	
	stessa.	
	2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali	
	controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano	
	riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la	
	prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle	
	clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per	
	due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla	
	risoluzione <i>"ipso iure"</i> del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione <i>"ipso</i>	
	<i>iure"</i> del contratto nei seguenti casi:	
	1) fallimento dell'aggiudicatario;	
	2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;	
	3) interruzione del servizio protratta per oltre n. 5 giorni, salvo che	
	l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;	
	4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo	
	nazionale di lavoro.	
	5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.	
	3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il	
		8

	corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.	
	Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti,	
	l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.	
	Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016	
	Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può	
	essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di	
	cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono	
	soddisfatte.	
	Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione	
	1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art	
	109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del	
	contratto, per motivi di pubblico interesse.	
	2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a	
	mezzo PEC.	
	3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.	
	4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si	
	obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:	
	- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato	
	l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto	
	dall'Amministrazione;	
	- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;	
	- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra	
	l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare	
	netto delle prestazioni eseguite.	
		9

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di CAGLIARI.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa,

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.

Articolo 20 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e quindi pari ad €che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente

	ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione	
	da parte della stazione appaltante.	
	3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di	
	effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del	
	Procedimento.	
	4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla	
	costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo	
	necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della	
	prestazione e pertanto di €	
	5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione della prestazione non	
	procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli	
	interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della	
	anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016	
	s.m.i..	
	Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del	
	contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle	
	misure di legge.	
	2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile	
	dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.	
	3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le	
	parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori	
	assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).	
	4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione	
		13

appaltante.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

articolo 24 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

**Articolo 25 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
del Regolamento U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di

	Comune di Setzu quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità	
	dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo	
	ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal	
	medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di "INTERVENTI MANUTENTIVI	
	STRADE, AREE E IMMOBILI PUBBLICI ANNUALITÀ 2021-2022"	
	2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla	
	normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce	
	l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle	
	eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.	
	3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del	
	contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di	
	utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione	
	senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.	
	4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e	
	risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi	
	della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore	
	sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice	
		15

[illegible]

Ing. Valerio Porcu

F.to per l'Appaltatore

.....

F.to Il Segretario Comunale

Dott. Giorgio Sogos